CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1577

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CATTANEO PETRINI GIANNINA, CALVETTI, MIOTTI CARLI AMALIA, SANSA, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, BIANCHI FORTUNATO, RAUSA

Presentata il 30 gennaio 1973

Provvedimenti urgenti per l'università statale, per l'insegnamento di medicina e chirurgia e per la predisposizione della riforma generale universitaria

Onorevoli Colleghi! — Il proponente Cattaneo Petrini Giannina ebbe l'onore di presentare, nella passata legislatura, tre proposte di legge riguardanti l'Università:

- la proposta n. 1430 del 12 maggio 1969 (concernente gli incaricati universitari);
- la proposta n. 1954 del 28 ottobre 1969 (« Modifiche alle norme vigenti in materia di copertura dei posti e degli incarichi di professore universitario e in materia di corpo deliberante nelle facoltà universitarie statali »);
- --- la susseguente proposta n. 2861 del 24 novembre-1º dicembre 1970 (« Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario »).

Ritengo bene rimandare alla relazione introduttiva di tali proposte, specialmente alla n. 2861 che si rifà in parte alla 1954 e fu presentata nella convinzione di una crescente urgenza.

È noto, d'altra parte, come nell'altro ramo del Parlamento, nell'imminenza dell'ultimo bando di concorso a posti di professore universitario di ruolo e incombendo l'approvazione della legge 30 novembre 1970, n. 924 (la quale – articolo 1 – sospendeva nuovi concorsi a cattedra), il Ministro allora in carica, concordando nel comune intendimento di giungere entro il novembre 1971 all'approvazione della riforma universitaria, si fosse dichiarato d'accordo che, in caso diverso si sarebbe provveduto entro fine 1971 ad una breve legge contenente norme urgenti per il funzionamento dell'Università e per consentire i necessari concorsi universitari.

Tutto ciò non si è potuto realizzare: non la riforma, non gli intendimenti sopra menzionati e la leggina urgente, non la presa in esame delle ricordate proposte di legge.

Mi pareva allora, fin dal 1969, e mi pare tutt'ora, che il metodo migliore consista non già nello stabilire una opposizione tra provvedimenti urgenti e riforma, ma nel parallelo e connesso procedere, disponendo i primi in modo da favorire la seconda. Occorreva adottare provvedimenti urgenti per l'Università con i seguenti obiettivi: evitare la paralisi universitaria; correggere i punti più difettosi e nodali del sistema di copertura dei posti

universitari (importanti non solo per giustizia verso i singoli direttamente interessati, ma per riguardo al problema generale della genesi interna degli organismi accademici decisionali tra cui primeggia ed è fondamentale la Facoltà); istituire un sistema - prima esperienza - di partecipazione, ordinata, reale, democratica, delle componenti universitarie in funzione di averne apporto più valido e cognito per l'ulteriore riforma, facendo appunto tesoro delle esperienze di tale partecipazione e collaborazione; adottare modifiche al regime vigente in misura limitata e di più agevole e celere attuazione (per il fatto stesso di non essere enormi e macchinose), tali però da incidere profondamente, da soddisfare alcune più sentite e non rinviabili esigenze e da consentire con ciò una più serena e meditata elaborazione della riforma; costituire intanto un regime, il quale possa eventualmente utilizzarsi anche in via transitoria per un adeguato periodo di tempo dopo l'entrata in vigore della riforma, o almeno essere sfruttato per opportune norme transitorie, evitando vuoti e spaccature, fino alla piena predisposizione ed attuazione di organismi, strumenti, nuove regolamentazioni che essa riforma richiederà. A tale preoccupazione del futuro periodo transitorio credo debba indurci anche l'esperienza dell'attuazione della riforma ospedaliera, per la quale il periodo di tempo troppo ristretto per i provvedimenti di attuazione e per la creazione del nuovo sistema e regolamentazione, nonché la inadeguatezza e poca saldatura col passato delle norme transitorie, hanno creato un vuoto e una frattura invece di un ponte, con la paralisi che ne è conseguita.

Se provvedimenti limitati e urgenti per la Università erano necessari nella passata legislatura (come i fatti sembrano aver confermato), lo sono ancor più oggi. Fu errore volere il tutto o niente; fu errore credere che opportuni provvedimenti urgenti dovessero ostacolare, invece che favorire la riforma generale e il suo procedere; fu errore lasciarsi prendere da una fretta « riformaiola », la meno adatta ad essere riformatrice e il cui risultato è di creare lungaggini, spreco di tempo e fatiche, senza far nascere riforme serie, meditate, valide, pratiche, agili.

Da tali semplici e facili considerazioni è nata la presente proposta di legge, per una urgenza che mi sembra manifesta e per il soddisfacimento di esigenze non più dilazionabili, soddisfatte le quali ogni componente universitaria potrà dare serenamente il proprio meditato e costruttivo apporto riformatore.

La proposta si divide in 5 Capi.

Il Capo I (articoli 1-6) riguarda la « copertura dei posti di professore universitario di ruolo e degli incarichi; concorsi e commissioni giudicatrici ».

Le facoltà sono l'organo base, più importante e decisivo, nella presente struttura universitaria. È necessario bonificarne, il meglio e il più presto possibile, l'interna sorgente: procedura per la disposizione e la copertura dei posti, concorsi e commissioni.

Quanto alla procedura, essa è importantissima. Nel regime vigente la manovra, troppo discrezionale, della detta procedura, rende possibili sia complicati giri e combinazioni di interessi e di gruppi di vario genere, sia paralisi di coperture, sia anche, all'opposto, colpi di sorpresa o bloccaggi e chiusure campanilistiche; tutte le forme insomma di abusi, di giri di interessi di persone o gruppi o « scuole », coperti di meramente formali legittimità, ina non altrettanto dotati di sostanziale giustizia né di utilità nell'interesse superiore degli studi e dell'indispensabile prestigio dell'Università.

Gli articoli 1 e 2 intendono correggere il difetto attraverso la unificazione di tempi e la fissazione di un ordine di precedenza per i vari modi possibili di copertura; fissa inoltre termini precisi, perentori e unificati, per le deliberazioni e stabilisce strumenti idonei ed efficaci per ottenerne l'osservanza, attraverso interventi d'ufficio e pena l'esautorazione della facoltà inadempiente in rapporto alla materia della sua inadempienza. D'altra parte però, nel rispetto della autonomia e della competenza, rimane integro alle facoltà il giudizio di merito e di opportunità; rimane loro equa possibilità di copertura dei posti secondo un modo susseguente nell'ordine di precedenza in luogo del modo che precede; sono però logicamente costrette a debitamente motivare; inoltre nelle loro deliberazioni non possono ignorare, data la manifesta analogia, le componenti di giudizio indicate nell'articolo 3.

Per gli incarichi universitari da conferirsi non per intervenuta vacanza, ma per normale annuale predisposizione in vista del successivo anno accademico, continuano a valere tempi e procedure attualmente in vigore, di cui non sarà mai raccomandato abbastanza di esigere l'osservanza.

Quanto ai concorsi e alle commissioni (articoli 3 e 5), tenuto conto dell'esperienza di eccessiva discrezionalità, variabilità e a volte contraddittorietà dei criteri e delle componenti di giudizio finora adottati nei concorsi a cat-

tedre universitarie (finanche per eguale materia, ancorché con diverse commissioni), si fissano capitoli e criteri generali di valutazione di cui le commissioni giudicatrici devono tener conto e render conto, senza per altro scendere a determinazioni tanto particolari, rigide e formalistiche da non consentire equa misura di discrezionalità di giudizio, quale pur occorre nell'interesse degli studi e di una valutazione non meccanica e formalistica, ma sostanziale, qualitativa e complessiva dei candidati.

Per le commissioni (articolo 5) si propone un sistema il quale contemperi una certa misura di elezione e indicazione dei commissari più adatti da parte dei colleghi competenti, con una certa maniera di sorteggio. Si conferisce inoltre una limitata opportuna rappresentanza alla facoltà interessata che ha chiesto il concorso (come è giusto, analogamente a quanto avviene in altri campi concorsuali e come un tempo già avveniva negli stessi concorsi a cattedre universitarie): equa considerazione data alla autonomia locale!

Non si tocca la materia dei concorsi a posti di aggregato, sia perché già ha una sua diversa e per ora sufficiente regolamentazione, sia in vista del disposto del successivo articolo 18.

L'articolo 4 intende correggere, in senso di maggiore equità, alcune norme circa i criteri e le precedenze per il conferimento degli incarichi di insegnamento universitario.

L'articolo 6, logicamente, avendo corretto i difetti, abroga la sospensione dei concorsi, che si era creduto potesse durare solo un anno. Tralasciamo ormai di discutere se, invece di sospendere i concorsi, non si sarebbe dovuto emanare subito norme che ne correggessero i difetti; è acqua ormai passata: però crediamo che ora non ne debba passare altra!

- Il Capo II (articoli 7-14) si divide in due parti:
- la prima (articoli 7 e 8) riguarda « nuovi posti di personale insegnante »;
- la seconda (articoli 9-14) riguarda i « liberi docenti e loro utilizzo ».

Quanto alla prima parte, si sfruttano norme che hanno già fatto buona prova nel recente passato, sveltendo così la materia.

Va solo rilevato qui, una volta per tutte, come la particolare attenzione portata (articolo 7, comma quarto, come pure in altri articoli) alle facoltà di medicina e chirurgia, non nasca da favoritismo né da spirito di casta o

di categoria professionale, bensì da una duplice considerazione:

- a) che le facoltà di medicina e chirurgia formano, con i membri di loro appartenenza, un terzo del complessivo di tutte le facoltà, fatto questo dovuto alla loro particolare natura;
- b) che esse coinvolgono le esigenze e interessi della popolazione assistibile, dei degenti negli ospedali, degli enti ospedalieri (che del servizio ai degenti sono naturale rappresentanza); per cui tutte le decisioni e tutti gli ordinamenti universitari riguardanti le facoltà di medicina e chirurgia devono tener conto sempre, e più che per il passato, anche dell'altra faccia della medaglia, quella cioè opedaliera e delle funzioni ed esigenze ospedaliere.

Quanto alla seconda parte del Capo II (« liberi docenti e loro utilizzo »), le hanno dato occasione studenti di medicina di Milano, trovatisi numerosissimi a iniziare la frequenza ad un corso clinico, pigiati come sardine nei banchi, in piedi, o seduti per terra; nella conversazione-discussione sortane, in forma vivace e insieme ordinata e serena, tra loro e col professore, qualcuno di essi lanciò l'idea di utilizzare i liberi docenti e gli assistenti per attuare, economicamente e presto, più turni di lezioni in diverse ore del giorno (tra l'altro nell'interesse anche degli studenti lavoratori), prima di pensare a moltiplicare i posti di professore o di incaricato.

Occorre, anzitutto, ristabilire gli esami di libera docenza (articolo 9, comma primo). Occorre però anche nel contempo ridare serietà e impegno agli esami di libera docenza e all'esercizio della stessa; non è l'istituto della libera docenza ad essere un male, bensì le condizioni in cui era ridotto (particolarmente per medicina e chirurgia).

Quindi:

- maggior rigore nella concessione della libera docenza e requisiti particolari per le materie medico-chirurgiche (settore nel quale più sono accaduti sia abusi di eccessiva prodigalità, sia, altra volta, di preventivo ostracismo verso gli ospedalieri e di discriminazioni);
- particolare riguardo all'indispensabile apporto ospedaliero (condizioni di ammissibilità, commissioni di esame), ossia dei medici liberi docenti ospedalieri e degli ospedali in cui operano;

- pubblicità degli esami di docenza per maggior garanzia di serietà ed equità;
- necessità di esprimere giudizio e relazione motivata sugli stessi;
- impegno obbligatorio (come contropartita del valore del titolo conferito) dei liberi docenti nei corsi normali, pena decadenza; e impossibilità, per le facoltà mediche, scientifiche e tecniche, di lasciar correre, in quanto, se non utilizzano i liberi docenti capaci di cui possono disporre, non possono ottenere raddoppi di cattedre o di insegnamenti per i corsi stessi (si eccettuano le facoltà umanistiche a causa della loro diversa natura, che può comportare rilevanti differenze teoretiche, culturali e metodologiche non facilmente componibili in una sufficiente unità del corso);
- revoca della docenza agli inetti, anche se già confermata;
- valutazione del servizio dei liberi docenti ai fini dei concorsi universitari (con assimilazione, anche se non stretta equiparazione, all'incarico universitario).

Segue una parte particolarmente originale e innovativa: utilizzo dei liberi docenti attraverso la nuova formula dei corsi complessivi sdoppiati e pareggiati. Anche qui si sfruttano e si rendono ricchi di efficacia operativa (attraverso le innovazioni introdotte) norme e regolamenti già esistenti ma finora praticamente ben poco o nulla operanti; ci si ispira anche qui, come in tutta la proposta di legge, al criterio di ottenere il massimo di risultato col minimo possibile di sforzo, di scosse, di sconvolgimenti (sia sul piano legislativo, sia su quello economico, sia su quello degli strumenti tecnico-amministrativi di attuazione e regolamentazione).

Tali corsi complessivi sdoppiati e pareggiati offrono, poi, in un campo sufficientemente omogeneo, una forma di sperimentazione partecipativa e dipartimentale, nonché di più vivo e diretto interessamento agli studenti; l'importanza, credo, ne è manifesta!

Segue il Capo III (articoli 15-17) contenente « modifiche relative ad organi collegiali accademici ». Ne è evidente l'importanza, sempre ai fini di una utile, ordinata esperienza partecipativa, attuata subito, con inserzione delle diverse componenti nel vivo degli organi e strutture già esistenti che risultano i più significativi e determinanti; inserzione equilibrata e appropriata, attuata senza perdere tempo e senza rinvio a quando ci saranno strutture completamente nuove con la riforma

generale. In realtà, la proposta forma di partecipazione, benché entri in strutture esistenti, le trasforma dall'interno in modo reale e profondo. Anche qui, dunque, il massimo di risultato col minimo di sforzo, di costo e di rischio di andare incontro all'ignoto, senza previe preparazioni, sperimentazioni e saldature.

I criteri di massima per la elezione delle rappresentanze intendono garantire effettiva rappresentatività di tutti (facilitando a tutti l'esercizio del voto per l'elezione) e un modo di espressione elettiva democratica, libera, ordinata, esente da pressioni, sobillazioni e violenze. Assume quindi anche valore di sviluppo genuino in senso democratico.

Il Capo IV (articoli 18-27) contiene alcune norme speciali e transitorie.

Per quanto riguarda i professori aggregati, il loro ruolo fu istituito, come veniva allora insistentemente richiesto, con legge 25 luglio 1966, n. 585. Oggi assistiamo a richieste tendenti a conferire agli aggregati posto e posizione di professori universitari di ruolo nella sede di appartenenza, ove detti posti si rendano disponibili per la correlativa materia. A nostro giudizio occorre anzitutto rispettare un minimo di coerenza; occorre inoltre evitare di far torto a terzi interessati cui dovrebbe riconoscersi una precedenza, coloro cioè i quali, seguendo la strada maestra dei concorsi a cattedre universitarie, hanno vinto relativo concorso specifico (magari dopo aver corso l'alea di anni di servizio insicuro come incaricati) e hanno per lo più dovuto accettare nomina in sedi « minori », spesso assai lontane dalla sede di provenienza, in attesa di futuri graduali trasferimenti. Gli aggregati, invece, hanno per lo più vinto i posti nella rispettiva sede (dove si trovavano come assistenti o aiuti), tale essendo la prassi instaurata (quasi che i rispettivi « maestri » considerassero in partenza l'aggregato come un proprio « super-aiuto e semi-cattedratico » destinato a far parte della propria orbita locale, così reciprocamente rispettando le rispettive aree di influenza guasi con patto non scritto ma pur accettato). I « maestri » hanno probabilmente sbagliato i propri conti; comunque lo stato di fatto c'è, e c'è pure la similitudine (non però eguaglianza!) del concorso e del posto di aggregato rispetto al concorso e posto di professore di ruolo. C'è però anche il diritto di precedenza di terzi, i quali hanno seguito la strada maestra della carriera e del concorso di livello superiore, il che ha comportato sacrifici, rischi, incertezze, peregrinazioni, di-

sagi. Sembra perciò opportuna ed equa la soluzione che viene proposta con l'articolo 18; essa viene incontro agli aggregati in una forma che non nega i diritti e precedenze altrui. Confidiamo che gli stessi colleghi parlamentari che sono professori aggregati troveranno equa tale impostazione.

L'articolo 19 consente entro precisi limiti una eccezionale nomina in ruolo di professori universitari incaricati aventi qualifica e funzione di primari ospedalieri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129. La sospensione dei concorsi universitari ha creato o accresciuto stati di instabilità che è giusto sanare non meno di quanto si intende fare per i medici ospedalieri. Ma soprattutto, l'articolo 19 mira all'interesse dell'Ente ospedaliero (che è a sua volta portatore degli interessi delle persone assistite); una direzione valida ed efficiente di reparti o servizi ospedalieri non giova che rimanga incerta, caduca, facilmente mutabile, soprattutto quando il suo mutare potrebbe indurre come conseguenza (l'esperienza insegna!) la migrazione anche di diversi collaboratori e la rottura di un utile affiatamento e impostazione di lavoro ormai acquisiti e preziosi per l'ospedale e per i pazienti oltre che per l'Università. Si tratta sempre del già posto principio: le facoltà di medicina, i loro insegnamenti coinvolgenti interessi e funzioni ospedaliere, devono tener conto degli Enti ospedalieri, gerenti di interessi, diritti, esigenze, degli assistiti; tali interessi devono avere valore primario e non essere ridotti a oggetto passivo e strumentale. A tali giusti principi si ispirano pure gli articoli 20 (presenza nelle commissioni di concorso, in analogia ai concorsi sanitari ospedalieri) e 21; così pure gli articoli 22 e 23, nonché la lettera g) dell'articolo 24. La doverosa considerazione data agli enti e alle funzioni ospedaliere, inoltre, non è soltanto concreto riconoscimento di un diritto primario delle persone assistite secondo lo spirito e i principi della Costituzione, ma è pure nel contempo utile e pratico avvio della indispensabile collaborazione, reciproca e leale, tra Università e ospedali, sempre auspicata e mai attuata.

In particolare poi, quanto all'articolo 22, deve rilevarsi essere errato pretendere che gli insediamenti relativi a facoltà di medicina e chirurgia debbano aver luogo soltanto nella sede stessa dell'Università. Ciò sarebbe un assurdo didattico, mentre è necessario decentrare il più possibile l'insegnamento medico agli studenti e metterli a contatto con i malati e con i laboratori; ciò si otterrà in modo

facile, economico, concreto utilizzando il più possibile gli ospedali ovunque si trovino. con un decentramento che faciliti agli studenti della zona l'assiduità negli stessi e, insieme, non sottoponga i pazienti all'esame di troppi discenti e gli strumenti di laboratorio alla manipolazione di troppe mani. Ci pare questa la via concreta, agevole, celere, per uscire dallo stato attuale, nel quale gran parte dei medici giungono alla laurea senza aver preso consuetudine (anzi spesso neanche contatto!) con i malati e con i più comuni strumenti di laboratorio; stato presente, nel quale, se si volesse mettere gli studenti a contatto con malati e laboratori si dovrebbe sottoporre i primi al massacro di essere adoperati a ripetizione, continuamente, per visite e lezioni sul malato, e i secondi a una letterale invasione. L'utilizzo il più possibile ampio degli ospedali, anche dei più piccoli, aventi primari validi e colti, è indispensabile per risolvere il problema di un buon insegnamento della medicina e di una seria preparazione dei futuri medici. Si aggiunga, poi, che alcune regioni, dotate di buoni ospedali e buoni sanitari dirigenti, sono prive di università; occorre siano utilizzati per l'insegnamento tali ospedali, ancorché ciò debba avvenire alle dipendenze di università site non solo in diversa sede (almeno quanto a sede centrale), ma anche in diverse province o regioni: angolo visuale non meramente territoriale e materiale, ma funzionale dell'Università! Tutte queste considerazioni e la natura specialissima della facoltà di medicina, che unisce i due aspetti, universitario ed ospedaliero, e ha bisogno assoluto dell'ospedale se vuole ben insegnare, suggeriscono le disposizioni dell'articolo 22, a cominciare dalla deroga all'articolo 2 della legge 30 novembre 1970. n. 924.

Gli articoli 24-26 costituiscono una rilevante novità, consona ai principi enunciati nella presente relazione, i quali costituiscono ispirazione dell'intera proposta di legge e le conferiscono una interna organica unità e dinamismo. Il proposto Consiglio speciale superiore per la riforma universitaria significa che i provvedimenti urgenti proposti non si restringono ad essere fini a sé, ma si aprono ulteriormente verso la migliore preparazione ed elaborazione della riforma, ad essa seriamente dispongono e impegnano. La partecipazione prevista dentro il vivo delle strutture esistenti, già di per sé rilevante, innovativa e ricca di dinamismo trasformatore, diventa qui partecipazione creativa della futura riforma perché questa sia ordinata, genuinamente democratica, nasca dalla base e dalla periferia

con un collegamento e confronto costante ed efficace, eliminando quanto possibile vane considerazioni concorrenziali delle diverse parti politiche e tutte riportando su un piano tecnico di concreto impegno per gli interessi e le possibilità reali dell'Università.

Quanto all'articolo 26, si deve avvertire trattarsi non di decisioni pregiudiziali, ma soltanto di indicazione di temi e preoccupazioni da tenere presenti e fare oggetto di studio e dibattito nel lavoro elaborativo delle proposte.

È nostra convinzione che la formula proposta (Consiglio superiore speciale per la riforma), che apparentemente sembra rendere più lunga la elaborazione della riforma, in realtà, liberandoci da estranee preoccupazioni di prestigio e di parte, e impegnandoci costantemente su di un piano tecnico concreto, renderà il lavoro riformatore non solo migliore e meno rischioso, ma anche più celere, perché meglio impostato. Spesso, infatti, le cose fatte bene, con calma, con ponderazione, senza preoccupazioni esibizionistiche, arrivano in porto e meglio e prima che se fossero fatte con premura, esagitazione, preoccupazioni elettoralistiche e propagandistiche.

L'articolo 27, mentre da una parte, nello spirito della Costituzione, riconosce l'autonomia e libertà spettante alle Università libere, offre loro la possibilità di una estensione pure ad esse delle norme della presente legge; ribadisce d'altra parte l'imperatività delle norme

concorsuali ove tali Università intendano richiedere pubblico concorso, che come tale offrirebbe ai vincitori la possibilità di essere chiamati pure a cattedre presso atenei statali.

Segue, infine, il Capo V (« Disposizioni finali »), il quale consta di due articoli: 28 e 29.

L'articolo 28 riguarda il modo di far fronte alla spesa. Ci si consenta qui di rilevare che, se maggior spesa si richiede in modo particolare per quanto previsto dall'articolo 22, tale spesa è sempre immensamente inferiore a quella altrimenti occorrente per moltiplicare cattedre e facoltà medico-chirurgiche, cliniche universitarie e completi nuovi apparati amministrativi ed esecutivi.

L'articolo 29 è espressione della inserzione viva e dinamica delle norme proposte nelle strutture esistenti, per fermentarle internamente; conseguentemente si intende derogare, ove occorre, e completare, piuttosto che abrogare.

Insieme ai colleghi presentatori confido che questa proposta (nata in una particolare parte, ma che non è opera di parte né ha intenti di parte), incontri, Onorevoli Colleghi, la vostra benevola considerazione e simpatia, il vostro generoso impegno di studio, di dibattito, di deliberazione nel superiore interesse degli studi universitari e dello sviluppo dell'Università, a vantaggio e servizio del popolo italiano tutto, che abbiamo insieme l'onore e la responsabilità di rappresentare.

Camera dei Deputati

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

Copertura dei posti di professore universitario di ruolo e degli incarichi; concorsi e commissioni giudicatrici.

ART. 1.

Alla copertura dei posti di ruolo di professore universitario si provvede secondo il modo e ordine seguente:

- a) per trasferimento, in base alle domande presentate;
- b) per nomina a tenore dell'articolo 76 comma 1º testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, in base alle domande presentate, ove non siano state avanzate richieste di trasferimento, o le stesse non abbiano ottenuto esito positivo;
- c) attraverso nuova nomina per concorso a tenore dell'articolo 68 comma 1º testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, ove non siano state presentate domande di cui alle lettere precedenti, o le stesse non abbiano ottenuto esito positivo;
- d) per incarico, in via interinale, nelle more delle coperture di cui alle lettere precedenti, in base alle domande presentate.

ART. 2.

Per i posti di ruolo di professore universitario e gli incarichi di insegnamento che si rendano comunque vacanti, le rispettive facoltà sono tenute a dichiararne la vacanza non oltre 30 giorni dal determinarsi della medesima; tale termine è prorogato fino al 10 settembre qualora cada nel periodo intercorrente dal 1º agosto. Le facoltà possono previamente deliberare le modificazioni di assegnazione di posti alle discipline previste dallo Statuto, dichiarandone quindi contemporaneamente la vacanza con riserva delle superiori approvazioni.

Delle dichiarazioni di vacanza deve darsi comunicazione al ministro entro 10 giorni; per i posti di ruolo la vacanza dovrà pubblicarsi immediatamente nella Gazzetta Ufficiale; per gli incarichi conseguenti dovrà affiggersi

all'albo di tutte le università statali e libere. Per gli incarichi da attribuirsi invece in via previsionale per il successivo anno accademico continuano a valere i termini previsti dall'articolo 9 legge 24 febbraio 1967 n. 62 al comma 1º estendendosi però ad essi il disposto dell'ultimo comma del presente articolo.

Le domande relative ai modi di copertura dei posti di cui al precedente articolo 1 lettere a), b), d), nonché quelle per gli incarichi d'insegnamento resisi vacanti, devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della vacanza; tale termine è prorogato fino al 10 settembre, qualora cada nel periodo intercorrente dal 1° agosto.

Le facoltà sono tenute a deliberare in merito, secondo l'ordine previsto dal precedente articolo 1, entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande; tale termine è prorogato fino al 20 settembre, qualora cada nel periodo intercorrente dal 1º agosto. In caso di inadempienza e trascorsi 20 giorni dai detti termini, il ministro può provvedere direttamente su proposta di apposito comitato tecnico da lui nominato e formato:

- a) di un professore universitario di ruolo, o fuori ruolo di materia attinente o affine, o, in mancanza, cultore della materia, scelto dal ministro ed estraneo alla facoltà interessata;
- b) di un membro del consiglio superiore eletto dal consiglio medesimo;
- c) di un professore universitario, di ruolo, o fuori ruolo, di materia attinente, o di materia similare e affine, o, in mancanza, cultore della materia, sorteggiato pubblicamente dal presidente del consiglio superiore assistito da due professori titolari.

ART. 3.

Ai fini delle deliberazioni sulle richieste di trasferimento, nonché dei giudizi delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo, deve tenersi debito e proporzionato conto:

- 1) dei titoli di carriera in quanto pratico esercizio della materia, ivi comprese le carriere similari extra-universitarie;
- 2) delle attività e attitudini didattiche, ivi compresi i servizi universitari in quanto didattici;
- 3) dei titoli scientifici, accademici e di studio:

- 4) delle pubblicazioni, avuto particolare riguardo al valore qualitativo;
- 5) di ogni altro elemento e qualità conferente al giudizio complessivo sulla attitudine del candidato alle funzioni e responsabilità di professore universitario, di direttore di istituto, di membro di organi accademici;
- 6) dell'esito delle eventuali prove didattica e pratica di cui all'articolo 68 comma 2º testo unico, limitatamente al caso di concorso per nuova nomina.

Ai titoli di carriera della materia attinente, o equivalente, deve attribuirsi considerazione preferenziale, anche a parità complessiva degli altri titoli ed elementi di giudizio.

La valutazione delle attitudini e capacità didattiche può invece fondarsi in pari modo sulla attività svolta in altre materie appartenenti al medesimo corso di laurea.

Per le discipline applicative deve darsi adeguata considerazione anche alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, accademici e di studio in materie che ne costituiscano fondamento scientifico.

ART. 4.

I numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

- « 1) ternati in concorsi a cattedre nella materia attinente o affine, oppure dichiarati maturi, con almeno 4/5 dei voti, in concorsi alle dette cattedre e aventi corrispondente libera docenza confermata;
- 2) già incaricati di insegnamento e con libera docenza nella materia attinente o affine, oppure candidati dichiarati maturi in concorsi a cattedre di materia attinente o affine e aventi corrispondente libera docenza ».

Il giudizio di maturità scientifica conseguito in concorsi a cattedra si considera equivalente a maturità scientifica e didattica ove l'interessato sia in possesso di libera docenza confermata e abbia prestato complessivamente 5 o più anni di servizio universitario almeno in qualità di assistente straordinario, o incaricato.

Ai fini del disposto dell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, commi 2, 3, 4 e 5, i già incaricati dell'insegnamento stesso sono equiparati agli aggregati.

ART. 5.

Salvo quanto diversamente disposto dal successivo articolo 20, entrano a far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo:

- a) il professore che abbia riportato il maggior numero di voti nella elezione prevista dalla legge 13 luglio 1954, n. 439, sostituito, ove occorresse, da chi segue secondo la graduatoria di voti riportati;
- b) un membro, scelto dalla facoltà che ha proposto il concorso, tra i tre che seguono nella graduatoria di voti riportati nella medesima elezione;
- c) altri tre membri, secondo l'ordine di sorteggio tra i primi dieci nella graduatoria di voti riportati nella medesima elezione.

Tale ordine sarà seguito anche nelle eventuali sostituzioni.

Ove la graduatoria di voti riportati non includa numero sufficiente di nominativi, verrà integrata ad opera della commissione di scrutinio attraverso sorteggio tra i nomi dei professori di ruolo o fuori ruolo della materia a concorso o similare e affine, o, in mancanza, cultori della materia.

I voti per l'elezione prevista dalla legge 13 luglio 1954, n. 439, dovranno essere espressi dattilograficamente o in carattere stampatello, in apposite cabine o in luoghi sottratti a possibilità di violazione del segreto.

L'esame dei verbali delle elezioni, lo scrutinio dei voti e i sorteggi sono effettuati pubblicamente da una o più commissioni di scrutinio, formate dal presidente della prima sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione, o da un suo delegato, presidente, e da due professori titolari, assistiti da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione quale segretario.

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1970, n. 924, è abrogato.

CAPO II

Nuovi posti di personale insegnante; liberi docenti e loro utilizzo.

ART. 7.

Nel periodo dall'anno accademico 1973-74 al 1976-77 sono gradualmente istituiti 1.000

nuovi posti di professore universitario di ruolo, così distribuiti in ciascun anno:

300 nell'anno accademico 1973-74;

300 nell'anno accademico 1974-75;

200 nell'anno accademico 1975-76;

200 nell'anno accademico 1976-77.

Per la ripartizione e l'utilizzo di detti posti si applicano, per quanto applicabili al tempo presente, le norme già contenute nella legge 24 febbraio 1967, n. 62. Per gli anni accademici dal 1973-74 al 1976-77 sono inoltre istituiti 2.000 posti di assistente universitario ordinario, distribuiti nella misura doppia di quella indicata al comma 1º del presente articolo.

Almeno un terzo dei predetti posti dovrà assegnarsi alle facoltà di medicina e chirurgia.

ART. 8.

Per l'istituzione dei posti previsti dal precedente articolo 7 gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1973 sono aumentati della somma corrispondente in rapporto ai nuovi posti previsti per l'anno accademico 1973-74; per i successivi stanziamenti occorrenti si provvederà annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

ART. 9.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1970, n. 924, è abrogato, rimanendo però sospese le sessioni degli anni nel frattempo decorsi.

Però il numero di abilitazioni alla libera docenza da consentirsi per ciascuna disciplina è fissato annualmente dal ministro e pubblicato nel bando degli esami di libera docenza, sentito il parere del consiglio superiore e tenuto conto delle esigenze didattiche delle facoltà e della opportunità della partecipazione degli ospedali e dei medici ospedalieri al servizio didattico; libere docenze in soprannumero possono concedersi soltanto ai candidati già liberi docenti.

In deroga all'articolo i comma 1º legge 30 dicembre 1958, n. 1175, agli esami di abilitazione alla libera docenza per le discipline facenti parte dell'ordinamento didattico delle facoltà di medicina e chirurgia sono ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) professore universitario incaricato o direttore di scuola ostetrica;

- 2) già libero docente in materia appartenente al detto ordinamento didattico;
- 3) assistente universitario di ruolo presso facoltà di medicina e chirurgia, laureato da almeno 8 anni; oppure già assistente universitario, di ruolo o straordinario o incaricato, presso tali facoltà per almeno 6 anni e laureato da almeno 10 anni;
- 4) medico ospedaliero dipendente da enti ospedalieri o da ospedali psichiatrici, o medico in servizio presso l'Istituto superiore di sanità o presso i laboratori o istituti igienico-sanitari regionali o provinciali, con almeno 12 anni di laurea e 8 complessivi di servizio.

I servizi universitari, di cui ai numeri 1) e 3), possono essere sostituiti da servizi prestati presso università straniere a condizione che siano riconosciuti equipollenti o superiori a giudizio della commissione giudicatrice; i servizi di cui al numero 4) possono essere sostituiti da analoghi servizi prestati presso ospedali stranieri e la cui equipollenza sia stata riconosciuta dal Ministero della sanità.

ART. 10.

La parte prima del primo comma dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, è modificata come segue:

« La commissione giudicatrice è costituita per ciascuna disciplina, dopo il termine del 31 luglio, dal ministro per la pubblica istruzione, su parere della sezione I del consiglio superiore della pubblica istruzione, ed è composta di cinque membri, di cui quattro professori di ruolo, fuori ruolo, a riposo o aggregati, della materia o di materia similare e affine, e un libero docente della materia o di materia similare e affine; per le materie però appartenenti all'ordinamento didattico delle facoltà di medicina e chirurgia, dei 5 membri tre saranno professori di ruolo, fuori ruolo, a riposo o aggregati e due liberi docenti scelti possibilmente tra i medici in servizio negli ospedali ».

La seconda parte del primo comma dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, è modificata come segue:

« In caso di semplice maggioranza l'abilitazione potrà essere concessa su parere conforme della sezione I del consiglio superiore, ove i voti negativi risultino manifestamente ingiusti o conseguenti a disparità di trattamento tra i candidati o motivati in modo contraddittorio o insufficiente ».

I candidati degli esami di libera docenza che abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza di 4/5 possono presentare domanda di partecipazione agli esami nella sessione immediatamente successiva, in deroga al disposto del comma 1º articolo 7 legge 30 dicembre 1958, n. 1175.

Gli esami di abilitazione alla libera docenza sono pubblici.

ART. 11.

In rapporto alle esigenze di istituire più turni di lezioni per un medesimo insegnamento, con particolare riguardo alle materie medico-chirurgiche e tecnico-scientifiche, e su richiesta della facoltà approvata dal ministro, i liberi docenti, pena decadenza, devono tenere, in luogo di corsi liberi, lezioni o lezioni-esercitazioni, per almeno 15 ore annuali, sotto la direzione del professore titolare o incaricato della disciplina, svolgendo la parte di materia loro assegnata in modo che la somma delle quote parti costituisca svolgimento di intero corso sdoppiato e pareggiato dell'insegnamento stesso. I liberi docenti che hanno compiuto il 65º anno di età sono eccettuati dal provvedimento di decadenza in caso di inadempienza; gli altri liberi docenti che risultino inetti all'insegnamento sono dalla facoltà esclusi dall'insegnamento e deferiti al ministro, con relazione scritta, perché siano sottoposti al giudizio del consiglio superiore per eventuale provvedimento di revoca della libera docenza.

Nel valutare l'esigenza di effettuare i predetti corsi complessivi sdoppiati e pareggiati con utilizzo dei liberi docenti dovrà tenersi conto, per i corsi di medicina e chirurgia, oltre che del numero degli studenti e della capienza dei locali e disponibilità di apparecchiature, anche della occorrenza di reparti per le lezioni ed esercitazioni cliniche.

Non si possono concedere raddoppi di cattedre e di insegnamenti ove non si sia anzitutto provveduto all'utilizzo dei liberi docenti, nelle facoltà medico-chirurgiche, scientifiche e tecniche, coi detti corsi complessivi sdoppiati e pareggiati.

L'insegnamento, prestato dai liberi docenti a tenore del presente articolo, è assimilato all'incarico universitario quanto a valutazione come titolo nei concorsi universitari.

Ai detti corsi complessivi sdoppiati e pareggiati possono prendere parte attiva i professori fuori ruolo della materia, offrendosi spontaneamente e col consenso della facoltà.

ART. 12.

Per le prestazioni dei liberi docenti nei corsi complessivi sdoppiati e pareggiati si corrisponderà retribuzione annua in misura maggiorata rispetto a quella prevista all'articolo 125 comma 1º testo unico delle leggi sulla istruzione superiore; in rapporto alle esigenze si provvederà agli stanziamenti occorrenti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Detta retribuzione, assegnata ai liberi docenti, non è dovuta agli incaricati e agli assistenti universitari per le prestazioni nel corso cui già sono applicati in virtù di tali loro qualifiche.

Non è ammesso il cumulo di prestazioni ove possano utilmente essere adibiti altri liberi docenti non ancora utilizzati.

ART. 13.

Per un medesimo corso complessivo sdoppiato e pareggiato possono utilizzarsi, oltre i liberi docenti della materia attinente, anche quelli di materia similare e affine o di materia avente quota parte corrispondente nel corso.

Nella predisposizione dei corsi dovrà provvedersi anzitutto alle esigenze di insegnamento delle materie fondamentali e di quelle, tra le complementari, di importanza maggiore e più generale, tenendo anche conto del numero di frequentanti.

Ai fini del miglior utilizzo, in caso di sovrabbondanza di liberi docenti iscritti presso una facoltà o Università, i non utilizzati saranno dal ministro trasferiti e iscritti d'ufficio presso altra facoltà o Università che ne abbisogni, procurando di allontanarli il meno possibile dal luogo di abituale residenza o nel quale prevalentemente esercitano la loro attività. In tal caso potrà essere congruamente aumentata la retribuzione prevista dal precedente articolo.

Per un medesimo insegnamento possono effettuarsi, secondo le esigenze, uno o più corsi complessivi sdoppiati e pareggiati.

ART. 14.

I liberi docenti, impegnati nei corsi complessivi sdoppiati e pareggiati, formano un consiglio di corso, presieduto dal professore titolare o incaricato della materia oggetto di corso sdoppiato e con la partecipazione pure dei suoi assistenti.

Ove vi siano più professori titolari o incaricati per la stessa materia o per materie di insegnamento similari e reciprocamente integrantisi, a giudizio della facoltà e sentito il parere degli interessati (titolari o incaricati delle materie, liberi docenti, assistenti), può costituirsi un unico consiglio raggruppato di corso, presieduto dal professore titolare o, in mancanza, incaricato più anziano di carriera accademica, assistito dai colleghi titolari e incaricati formanti con lui un collegio di presidenza, oppure conferirsi la presidenza a turno ai professori titolari e incaricati.

Il consiglio di corso si riunisce ordinariamente prima dell'inizio delle lezioni e al termine delle medesime in vista delle sessioni di esami.

Al parere del consiglio di corso si sottopongono, a giudizio del presidente o del consiglio di presidenza le questioni riguardanti
lo svolgimento dei corsi e le commissioni di
esami, le richieste avanzate dagli studenti in
merito ad orari e svolgimento delle lezioni
ed esercitazioni e degli esami, eventuali questioni disciplinari, proposte di colleghi per
la promozione e miglior organizzazione della
attività didattica e della ricerca scientifica,
avanzando quindi gli opportuni suggerimenti
e pareri consultivi al consiglio di facoltà e
ai superiori organi e autorità accademiche per
quanto di loro competenza e nel rispetto della
medesima.

Il consiglio di corso fornisce inoltre alla presidenza il proprio parere circa l'eventuale non ammissibilità di studenti alle sessioni di esami per scarsa frequenza e impegno, scarso rendimento o insoddisfacente disciplina, come pure ogni altra informazione che ritenga utile alla miglior conoscenza e valutazione degli studenti stessi e nell'interesse dei loro studi.

CAPO III

Modifiche relative ad organi collegiali accademici

ART. 15.

Oltre i professori di ruolo e fuori ruolo e gli aggregati, come previsto dalle norme vigenti, e salvo le eccezioni più sotto indicate, partecipano alle sedute del consiglio di facoltà alle medesime condizioni previste per i professori fuori ruolo dai commi 3º e 4º articolo 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311:

a) una rappresentanza degli incaricati pari al 30 per cento dei professori di ruolo;

- b) una rappresentanza dei liberi docenti appartenenti ai consigli di corso, pari al 20 per cento dei professori di ruolo, o meno di tale percentuale qualora il numero di detti docenti non la raggiunga;
- c) una rappresentanza degli assistenti pari al 30 per cento dei professori di ruolo;
- d) una rappresentanza degli specializzandi e degli studenti, in corso o fuori corso da non oltre un anno, pari al 30 per cento dei professori di ruolo.

Nella applicazione delle dette percentuali non si tiene conto delle eventuali frazioni.

Le rappresentanze sopraindicate non partecipano:

- 1) alle deliberazioni concernenti istituzione o disposizione di posti di professore di ruolo o di aggregato;
- 2) alle votazioni per la elezione dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo o di aggregato;
- 3) alle deliberazioni concernenti persone, nomine o incarichi appartenenti a categoria precedente alla propria o per le quali possano fondatamente presumersi avere interesse a successione.

I partecipanti ai consigli di facoltà a titolo delle dette rappresentanze sono soggetti, in quanto tali, alla normativa di provvedimenti disciplinari e di sospensione cautelare vigente per i professori di ruolo, per quanto loro applicabile.

ART. 16.

Le rappresentanze indicate al precedente articolo 15, i professori emeriti, i componenti i comitati tecnici delle facoltà, i membri integratori delle medesime sono pure membri del corpo accademico, derogandosi, per i professori emeriti, al comma 3º articolo 111 del testo unico.

Ai membri del corpo accademico appartenenti alle dette rappresentanze o professori emeriti si estende il disposto per i professori fuori ruolo del comma 3º articolo 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311; inoltre tali membri non possono essere eletti né all'ufficio di rettore o di direttore di istituti superiori governativi né a quello di preside di facoltà o scuola superiore.

ART. 17.

Le modalità per l'elezione delle rappresentanze previste al comma 1° articolo 15 e per le sostituzioni in caso di dimissioni o di esclusione per motivi disciplinari o di impedimento permanente legittimo o di morte, vengono stabilite con decreto ministeriale, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge rispettando i seguenti criteri:

- 1) libertà e segretezza del voto;
- 2) votazioni nominative con schede limitate a nomi per 2/3 dei posti di rispettiva rappresentanza, quando questi siano almeno tre, o ad un solo nome in caso diverso;
- 3) possibilità di inviare il voto per lettera raccomandata, in favore degli elettori non residenti nel comune sede dell'università; modalità di consegna ai medesimi della scheda elettorale e di riconoscimento della personale espressione del voto;
 - 4) scrutinio pubblico delle votazioni;
- 5) presentazione delle candidature, pubblicazione delle stesse, loro comunicazione agli elettori di residenza foranea.

Dovrà prevedersi che gli elettori appartenenti a più categorie votino per l'elezione della sola categoria superiore di appartenenza.

Contemporaneamente alla emanazione del detto decreto ministeriale saranno indette per la prima volta le rispettive elezioni.

CAPO IV

Norme speciali e transitorie.

ART. 18.

Fino all'anno accademico 1976-77 compreso i professori aggregati possono richiedere trasferimento speciale, con nuova nomina a professori straordinari, per posti di professore universitario di ruolo resisi vacanti nella facoltà di appartenenza, nei limiti stabiliti dalla presente legge.

Tale trasferimento speciale ha luogo nei modi previsti per il trasferimento dei professori universitari di ruolo, a condizione che nessuno di questi abbia avanzato domanda di trasferimento; in caso contrario e qualora abbia luogo trasferimento di un professore di ruolo, la domanda originariamente avanzata dagli aggregati è valida, con esclu-

sione di nuove domande di altri aggregati, per il posto resosi vacante a seguito del detto trasferimento e così di seguito fino ad esaurimento, ancorché il posto resosi vacante sia di materia diversa da quella del candidato aggregato, purché equipollente o similare e affine.

I professori straordinari nominati attraverso tale trasferimento speciale devono poi sottostare alla procedura per conseguire l'ordinariato, di cui all'articolo 78 testo unico e al regolamento generale vigente.

Fino all'anno accademico 1976-77 non possono essere istituiti nuovi posti di aggregato.

ART. 19.

In via eccezionale, i professori universitari incaricati aventi qualifica di primari ospedalieri a sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129 e in servizio come tali da almeno un anno all'entrata in vigore della presente legge, possono conseguire nuova nomina speciale a professori universitari straordinari alle seguenti condizioni, nessuna eccettuata:

- 1) che l'amministrazione ospedaliera ne avanzi richiesta alla facoltà nell'interesse dell'ente ospedaliero;
- che gli incaricati stessi siano stati ternati, o dichiarati maturi, con almeno 4/5 dei voti, in concorso a cattedra universitaria della materia o di materia similare e affine;
- 3) che l'insegnamento da essi coperto disponga di posto di ruolo o che tale posto gli venga assegnato;
- 4) che la facoltà avanzi al ministro proposta conforme di nuova nomina speciale con motivata relazione scritta;
- 5) che, ove siano più professori incaricati di materie similari e affini e aventi qualifica di primari, sia data precedenza alle materie fondamentali e, subordinatamente, a quelle che rivestono maggiore rispettiva importanza per l'ente ospedaliero richiedente.

Sulle proposte di tali nuove nomine speciali deve sentirsi il parere del consiglio superiore. La nomina ha luogo per decreto del Ministro.

I professori straordinari così nominati dovranno poi sottostare alla procedura disposta per conseguire l'ordinariato.

ART. 20.

Per i concorsi a posti di professore universitario di ruolo presso facoltà di medicina e chirurgia per materie cliniche o aventi corrispettivo ospedaliero, il comma 1º dell'articolo 5 della presente legge è modificato quanto alla lettera c) e vi viene aggiunta la lettera d) nel modo seguente:

- « c) due membri secondo l'ordine di sorteggio tra i primi 8 della graduatoria dei voti riportati nella medesima elezione;
- d) un membro secondo l'ordine di sorteggio da una terna di professori di ruolo o fuori ruolo, proposta dalla FIARO entro 30 giorni dalla richiesta ricevutane o, in caso di inadempienza, proposta dal ministro per la sanità ».

ART. 21.

Le amministrazioni ospedaliere degli ospedali policlinici e quelle degli ospedali totalmente o parzialmente clinicizzati possono esprimere parere preventivo consultivo circa le deliberazioni da adottarsi dalla facoltà e analogo parere conseguente alle deliberazioni già adottate circa la disposizione e copertura dei posti sanitari universitari che li riguardano e circa la destinazione di sede ai posti stessi e agli insegnamenti cui sono coinvolti per legge o per convenzione.

ART. 22.

In deroga all'articolo 2 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo svolgimento dei corsi complessivi sdoppiati e pareggiati, di cui al precedente articolo 11, per le Facoltà di medicina e chirurgia, sentito parere della Regione e delle categorie locali ospedaliere interessate, può aver luogo presso ospedali, anche siti in comuni, province o regioni diversi da quelli in cui ha sede l'università, che abbiano alle proprie dipendenze docenti dei corsi stessi e accettino o si offrano di ospitare i docenti e congruo numero definito di studenti o di specializzandi per le rispettive lezioni ed esercitazioni; è preferibile che tali ospedali offrano pure possibilità agli studenti e agli specializzandi di frequentare reparti e laboratori dell'ospedale e collaborare alla attività dei medesimi sotto la direzione dei primari preposti, anche con mansioni opportune tecnicosanitarie ausiliarie per gli studenti e mediche

ausiliarie per gli specializzandi, che vengono eccezionalmente loro consentite.

Anche in tal caso il Consiglio di corso conserva tutte le sue funzioni e la Presidenza del medesimo può in qualsiasi momento ispezionare o intervenire di persona o tramite proprio delegato.

Il contributo dell'Università alle maggiori spese relative a impegno accresciuto del personale e impiego di mezzi e attrezzature nonché a prestazioni straordinarie in funzione di servizio periferico di segreteria dei corsi, come pure le eventuali determinazioni circa la disciplina, nell'ambito dell'ospedale, dei docenti e degli allievi e delle mansioni eccezionalmente consentite, saranno precisati con apposita convenzione tra Università e ente ospedaliero.

Ove per le attività didattiche e di esercitazioni pratiche si rendesse necessaria e fosse volontariamente offerta collaborazione abituale, aggiunta al lavoro ospedaliero d'obbligo, di personale medico ospedaliero non libero docente, questa costituisce, per gli anni accademici in cui viene prestata, titolo accademico-didattico di assistente onorario universitario, da valutarsi nei concorsi universitari.

ART. 23.

In via eccezionale e derogatoria, gli enti ospedalieri ospitanti corsi complessivi sdoppiati e pareggiati possono coprire fino al 20 per cento del complesso dei posti di sovrintendente sanitario, direttore sanitario e primario attraverso chiamata diretta, per rispondente materia, di professori universitari di ruolo o aggregati o incaricati aventi qualifica di primari o di direttori sanitari a condizione, quanto agli incaricati, che siano in possesso di maturità a cattedra universitaria o di libera docenza confermata.

Per tale chiamata diretta si richiede deliberazione del Consiglio d'amministrazione ospedaliera a maggioranza assoluta del Consiglio.

ART. 24.

È costituito il Consiglio speciale superiore per la riforma universitaria, nominato dal ministro e da lui presieduto o da un suo delegato quale vice-presidente.

Detto Consiglio è composto da:

a) i componenti della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione indicati alle lettere a) e c) dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1957, n. 699;

- b) 5 professori di ruolo o fuori ruolo e 5 aggregati, eletti dai professori di ruolo, fuori ruolo e aggregati e scelti secondo la graduatoria dei voti riportati, appartenenti rispettivamente in numero di 3 e 3 a facoltà di medicina e chirurgia e in numero di due e due a facoltà di giurisprudenza e scienze politiche, esperti questi ultimi in diritto amministrativo;
- c) 16 professori universitari incaricati, eletti dalla rispettiva categoria, scelti secondo la graduatoria dei voti riportati e in modo che un singolo gruppo di facoltà sia rappresentato da non più di 2 membri, fatta eccezione per i due gruppi di medicina e chirurgia e di giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche demografiche e attuariali, i quali dovranno avere rispettivamente 6 e 4 rappresentanti; dei quattro del secondo gruppo almeno 3 devono essere esperti di diritto amministrativo;
- d) 5 rappresentanti dei liberi docenti e 8 rappresentanti degli assistenti universitari, eletti dalle rispettive categorie e scelti secondo la graduatoria dei voti riportati, dei quali un libero docente e due assistenti per materie giuridiche e altrettanti per quelle medico-chirurgiche e gli altri appartenenti ciascuno a diversi gruppi di facoltà;
- e) 8 rappresentanti degli studenti, eletti dalla rispettiva categoria, dei quali 3 di medicina e chirurgia e 2 di giurisprudenza e i rimanenti appartenenti ciascuno a diverso gruppo di facoltà, scelti secondo la graduatoria di voti riportati;
- f) 4 rappresentanti designati dalle Università libere e 2 rappresentanti designati dagli Istituti ecclesiastici di istruzione superiore funzionanti in Italia;
- g) 3 rappresentanti designati dalla FIARO e 1 designato dalla FNOOMM;
- h) 5 rappresentanti delle Regioni per pubblico sorteggio tra i designati uno per ciascuna Regione, estranei alle facoltà universitarie e in modo che ciascuna delle tre aree, Nord, Centro e Sardegna, Sud e Sicilia, abbia non più di due rappresentanti.
- i) 3 esperti di materia finanziaria in rappresentanza rispettivamente del CIPE e dei Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro e 3 professori universitari di ragioneria generale ed applicata in rappresentanza del CNEL.

Il ministro provvederà, entro 6 mesi, alla regolamentazione delle elezioni e del funzionamento interno del Consiglio, tenendo presente per analogia la regolamentazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per le categorie dalla lettera b) alla i) non possono essere eletti i membri del Parlamento o del Governo.

I rappresentanti, di cui alle lettere c), d), e), devono possibilmente appartenere ai consigli di facoltà secondo la partecipazione prevista dall'articolo 15 della presente legge.

ART. 25.

- Il Consiglio speciale superiore per la riforma universitaria è organismo esclusivamente tecnico consultivo; ad esso compete:
- a) predisporre al più presto, e almeno entro due anni dalla propria costituzione, opportune proposte per la riforma universitaria;
- b) fornire consulenza tecnica e opportuni suggerimenti e assistenza al Governo e alle Camere in ordine alla riforma stessa.

Esso Consiglio cessa dal momento in cui sarà approvata dal Parlamento una nuova legge di riforma generale universitaria; qualora ciò non avvenisse entro il termine di tre anni dalla costituzione del Consiglio, questo sarà rinnovato alla scadenza del triennio, fatta eccezione per i membri di cui alla lettera a) del precedente articolo, i quali vengono rinnovati col rinnovarsi del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

È ammessa presentazione di proposte e di suggerimenti con relazione di minoranza qualificata di almeno 1/5 dei componenti il Consiglio. È pure ammesso presentare varianti alle proposte e ai suggerimenti, sia di maggioranza sia di minoranza, da parte di almeno 8 componenti il Consiglio.

Le autorità accademiche, gli organismi collegiali accademici, le componenti o le rappresentanze partecipanti dei Consigli di facoltà possono comunicare al Consiglio speciale i propri suggerimenti, studi ed esperienze interessanti la riforma universitaria; il Consiglio speciale a sua volta chiederà tali contributi e li terrà presenti nello svolgimento della propria attività.

ART. 26.

Le proposte del Consiglio speciale superiore per la riforma universitaria terranno tra l'altro conto di quanto segue:

i) esigenza di appropriate differenziazioni di ordinamento per almeno tre gruppi generalissimi di facoltà di diversa natura: umanistiche, scientifico-tecniche, medico-chi-

rurgiche; avendo presente per queste ultime il primato della persona del paziente e la compenetrazione col mondo e le funzioni ospedaliere;

- 2) preferenza per l'impiego a tempo pieno, ma anche possibilità di impiego a tempo definito, a determinate condizioni e limiti, con equa misura di esercizio professionale extrauniversitario da parte di docenti, in funzione di trasmettere una necessaria esperienza applicativa e secondo la diversa natura delle facoltà o delle discipline, salva restando la fondamentale e principale dedizione alle funzioni accademiche e scientifiche;
- 3) possibilità di acquisire alla funzione docente universitaria persone ed esperienze qualificate ed eminenti, entro adeguati limiti, provenienti da carriere extra-universitarie o da università straniere;
- 4) esigenza di conciliare la eventuale figura del docente unico sia con l'unità di direzione di istituti e di dipartimenti sia con previo periodo di esperienza e servizio didattico sotto la direzione di professori titolari;
- 5) esigenza di conciliare democraticità e partecipazione con autorità e disciplina occorrenti all'ordinato e metodico svolgersi degli studi; modi democratici di rappresentanza elettiva; esclusione di ogni violenza, vandalismo, arbitrario uso o abuso di locali e attrezzature pubbliche;
- 6) esigenza di produttività didatticoscientifica e di economicità quanto a personale, immobili, attrezzature e dotazioni;
- 7) giuste ed efficaci condizioni selettive secondo merito per l'ammissione degli studenti all'Università e sua programmazione secondo previsioni aggiornate dello sviluppo sociale e delle future necessità e possibilità di impiego;
- 8) rispetto della autonomia di ordinamento e di governo delle Università libere, voluta dalla Costituzione;
- 9) superamento di chiusure rigide in gruppi locali e possibilità di trasferimento a richiesta dei docenti da una ad altra sede con rispetto delle anzianità di carriera e di esperienza insieme con le altre qualità e titoli;
- 10) eventualità di togliere valore legale alla laurea, fatta eccezione per medicina e chirurgia operante fisicamente sulle persone, e di disincentivare inflazione e dequalificazione di laureati, incentivando per opposto concrete preparazioni e diplomi tecnico-professionali;

- 11) condizioni degli studenti Iavoratori;
- 12) rappresentanza degli studenti e delle loro famiglie, di cui non siano essi stessi a capo, ed espressione delle loro istanze, attraverso forme democratiche elettive;
 - 13) rappresentanza degli enti ospedalieri;
- 14) possibilità di privatizzazione del rapporto di lavoro del personale non docente di nuova assunzione, fatta eccezione per la carriera direttiva amministrativa; con particolare riguardo al personale tecnico, in funzione di migliore e pieno utilizzo ed efficienza.
- 15) retribuzione del personale docente assimilata mediamente a corrispondenti livelli della magistratura, della carriera ospedaliera e di quella presso aziende private.

ART. 27.

Le Università libere continuano a regolarsi secondo le proprie libertà e autonomie in conformità ai propri statuti e regolamenti; possono però, per propria libera e autonoma decisione, adottare in tutto o in parte le norme previste dalla presente legge per l'Università statale.

Qualora però, a loro richiesta, vengano banditi per dette Università concorsi a posti di professore universitario di ruolo o di aggregato, dovranno effettuarsi nei modi stabiliti dalla legge per i concorsi stessi.

CAPO V

Disposizioni finali

ART. 28.

Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge si provvede con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente; per l'anno già in corso si provvederà con le indispensabili variazioni di bilancio, che il Governo è delegato ad apportare con proprio decreto, sentito il parere delle Commissioni finanziarie riunite della Camera e del Senato.

ART. 29.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi, decreti e regolamenti vigenti in quanto con essa compatibili.

Si deroga ad ogni disposizione contraria alla presente legge.